

DETERMINAZIONE DSAI/17/2026/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 9 luglio 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40 di "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2025, 282/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 282/2025/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027", in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RQDG 20/27);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 (ora sostituito dall'articolo 1, comma 1 della RQDG 20/27) nonché il paragrafo 2 delle Linee guida CIG 7/2020, definiscono la "*dispersione di classe c*" come la dispersione che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l'eliminazione entro 180 giorni dalla sua localizzazione;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25 (ora articolo 14, comma 8, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle Linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27) almeno, tra le altre, per l'attivazione della fornitura (lett. c) e per la classificazione delle dispersioni (lett. d); in particolare, il paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020 stabilisce che, in caso di attivazione di un impianto gas, il rapporto di prova effettuato dal distributore deve contenere, tra gli altri, la tipologia di intervento, la pressione fornitura, la data e l'ora dell'effettuazione dell'intervento, l'eventuale riferimento al Modulo A/12 prodotto dal cliente finale o suo incaricato, il risultato della verifica di assenza dispersioni o di idoneità al funzionamento dell'impianto, il tipo e la metodologia di prova adottata;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui, quello di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (lett. a), tra cui l'utilizzo del modulo di "*rapporto di pronto intervento*", con particolare attenzione alla corretta compilazione, tra l'altro, dei campi "*data, ora e minuto di arrivo sul luogo di*

chiamata” e “tipo di anomalia rilevata” (paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022);

- l’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27) prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le Linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 282/2025/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di venti controlli telefonici al servizio di pronto intervento nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici, tra cui Fin Consorzio (di seguito anche Consorzio), scelte anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 10 – 12 febbraio 2026, una verifica ispettiva presso un’unità locale del Consorzio avente ad oggetto l’unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “Bacino Sicilia Jonico Peloritano”, gestito dal medesimo Consorzio;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 8, lett. c) e d), della RQDG 20/25 e dell’articolo 14, comma 8, lett. c) e d), della RQDG 20/27, il Consorzio non si è dotato di procedure operative conformi e aggiornate alla regolazione vigente sull’attività di attivazione della fornitura e di classificazione delle dispersioni localizzate ed in particolare: la procedura “C) *ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA – Bacino Sicilia Jonico-Peloritano Gestione del Servizio di Distribuzione del Gas Naturale*” (Ver. 01 del 30/07/2019) richiama la deliberazione 40/04 (nell’allegato 2) e il suo allegato E non più in vigore a seguito dell’adozione della deliberazione 40/2014/R/gas e contiene un paragrafo denominato “Verbale dell’attività svolta” non conforme alle previsioni di cui al paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020 (doc. 10b allegato alla *check list*); la procedura “D) *CLASSIFICAZIONE DELLE DISPERSIONI LOCALIZZATE – Bacino Sicilia Jonico-Peloritano Gestione del Servizio di Distribuzione del Gas Naturale*” (Ver. 00 del 26/04/2021) riporta una definizione di “dispersione di classe C” non conforme all’art. 1, comma 1 della RQDG 20/25 (ora art. 1, comma 1 della RQDG 20/27) (doc. 10c allegato alla *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lett. a), della RQDG 20/25, in occasione di 7 (sette) chiamate pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024 e nel 2025 su 15 (quindici) estratte a campione in sede di verifica ispettiva (punto 6 e doc. 6a e 6b allegati alla *check list*), l’operatore del Consorzio intervenuto sul luogo ha compilato il modulo di pronto intervento in modo errato in relazione ai campi obbligatori relativi a “data, ora, minuto

di arrivo sul luogo della chiamata” (progressivi 1, 2, 12 e 20 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2024) ed al “*tipo di anomalia rilevata*” (progressivi 12, 20, 29 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2024 e progressivi 42 e 47 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2025).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l’estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell’Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, nei confronti di Fin Consorzio;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte del Consorzio sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, le condotte di cui alla contestazione *sub i.* risultano accertate dal 2021 mentre l'errata compilazione dei moduli di pronto intervento (*sub ii.*) è stata accertata con riferimento a cinque chiamate del 2024 e due chiamate del 2025. Inoltre, occorre rilevare che le violazioni afferiscono all'unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "Bacino Sicilia Jonico Peloritano" gestito dal consorzio (che al 31 dicembre 2024, serviva 14.439 PdR);
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2024, che il consorzio ha realizzato un fatturato pari a euro 5.295.039;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 35.000 (trentacinquemila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la dimostrazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver adottato procedure operative in merito alle attività di attivazione della fornitura e di classificazione delle dispersioni localizzate conformi alla normativa vigente (contestazione *sub i.*) costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Fin Consorzio per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo

- complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 35.000 (trentacinquemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
 4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle misure di cui al precedente “Considerato, infine, che”, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione “Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA” del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l'importo ridotto di euro 11.666,67 (undicimilaseicentosessantasei/67) nonché, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/17/2026/gas”;**
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento delle misure ivi descritte – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lett. b) e 16, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Fin Consorzio (P.IVA 07990311008) mediante PEC all'indirizzo finconsorzio1@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 9 luglio 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro